

DOTTRINA

IL VESCOVO E LA VITA CONSACRATA NELLA DIOCESI*

EDUARDO BAURA

ABSTRACT: Muovendo dalla dottrina del Concilio Vaticano II circa la potestà del vescovo diocesano, la categoria del fedele e il ruolo della vita consacrata nella Chiesa, l'articolo prende in esame i diritti coinvolti nel rapporto tra la vita consacrata e la gerarchia ecclesiastica. Alla luce dell'ecclesiologia conciliare si mettono in risalto i principi giuridici sottostanti alle norme che regolano il comportamento del vescovo diocesano nei confronti della vita consacrata. Si studia la portata dell'istituto dell'esenzione e del principio di autonomia.

PAROLE CHIAVE: vescovo diocesano, vita consacrata, fedele, esenzione, autonomia.

ABSTRACT: Starting from the teaching of the Second Vatican Council about the authority of the diocesan bishop, the category of the faithful and the role of consecrated life in the Church, the article examines the rights involved in the relationship between consecrated life and Church hierarchy. In the light of conciliar ecclesiology the study highlights the legal principles underlying the rules governing the behavior of the diocesan bishop with regard to the consecrated life. The article studies the scope of exemption and of the principle of autonomy.

KEY WORDS: diocesan bishop, consecrated life, faithful, exemption, autonomy.

SOMMARIO: 1. Introduzione. Il Concilio Vaticano II e il rapporto tra gerarchia ecclesiastica e vita consacrata. – 2. La vita consacrata e la gerarchia ecclesiastica. – 2.1. Il fedele consacrato nei confronti della gerarchia della Chiesa. – 2.2. I rapporti della vita consacrata con la gerarchia. – 3. La presenza della vita consacrata nella Chiesa particolare. – 3.1. La vita consacrata nella Chiesa particolare e nella Chiesa universale. Il tema dell'esenzione. – 3.2. Il compito del vescovo rispetto agli istituti di vita consacrata e ai loro membri. – 3.3. Il sacerdozio dei consacrati nella diocesi.

* In occasione dell'anno dedicato alla vita consacrata, si pubblica parzialmente l'articolo dello stesso titolo destinato al volume degli atti del Convegno tenutosi a Venezia il 30 aprile 2015, organizzato dalla Facoltà di Diritto Canonico San Pio X (Venezia), dal titolo *Povertà evangelica, missione e vita consacrata*.

INTRODUZIONE. IL CONCILIO VATICANO II E IL RAPPORTO TRA
GERARCHIA ECCLESIASTICA E VITA CONSACRATA

TALVOLTA sembrerebbe che si faccia un uso eccessivo dell'invocazione del Concilio Vaticano II quale fonte ove trovare le ragioni profonde di un istituto canonico o di un settore disciplinare, come se tutto fosse nato in quella assise conciliare o lì tutto fosse stato modificato. Tuttavia, nella materia oggetto della presente relazione risaltano tre punti del magistero conciliare che fanno riesaminare il rapporto tra i vescovi e la vita consacrata. Mi riferisco all'approfondimento della potestà e della funzione del vescovo nella Chiesa particolare, alla riscoperta della categoria di *christifideles* e della sua potenzialità e alla conseguente comprensione della vita consacrata principalmente in chiave della specifica missione ecclesiale che è chiamata a compiere. Inoltre, emerge un dato di fatto incontestabile, e cioè il cambiamento disciplinare operato in seguito all'ultimo Concilio, come si può percepire nell'emblematico spostamento del perno su cui poggia il vigente impianto normativo relativo ai rapporti tra il vescovo e gli istituti di vita consacrata, in virtù del quale esso non è più costituito dall'essenzone, per quanto questo istituto possa continuare ad essere in vigore, bensì dal principio di autonomia degli istituti di vita consacrata. Inoltre appare molto significativo il fatto che il motuproprio, applicativo del Concilio, emanato dal Beato Paolo VI, dedicatesse ampio spazio a dare delle norme precise sulla competenza del vescovo diocesano in materia di vita consacrata, recepite sostanzialmente dal vigente Codice di diritto canonico.¹ Il tema comprende questioni assai delicate – si pensi alla competenza del vescovo nella sua Chiesa particolare o all'autonomia e rispetto del patrimonio spirituale degli istituti di vita consacrata –, sicché non risulta strano che prima della promulgazione del Codice i Dicasteri competenti della Curia romana avessero voluto emanare uno specifico documento relativo ai rapporti tra i vescovi e gli istituti di vita consacrata,² documento che però, per mandato dello stesso Romano Pontefice, è attualmente oggetto di revisione perché possa aiutare meglio a risolvere gli eventuali problemi tra i vescovi e gli istituti religiosi.³

¹ Cfr. PAOLO VI, *Motu proprio Ecclesiae sanctae*, del 6 agosto 1966 («AAS», 58 [1966], pp. 760-761).

² Cfr. S. CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI – S. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Mutuae relationes*, 14 maggio 1978 («AAS», 70 [1978], pp. 473-506) (utilizzo la versione italiana di *Enchiridion Vaticanum*, 6). Il documento ha suscitato l'interesse della dottrina; cfr., per esempio, D.J. ANDRÉS, *Obispos y religiosos en la Iglesia. Comentario al Documento "Mutuae relationes" de 14 mayo 1978*, «Revista Española de Derecho Canónico», 34 (1978), pp. 525-657, con un interessante appendice bibliografico sul tema, e J. BEYER, *Ad documentum "Notae directivae pro mutuis relationibus inter episcopos et religiosos" adnotationes*, «Periodica», 68 (1979), pp. 563-611.

³ Nel colloquio di Papa Francesco con i Superiori generali tenutosi il 29 novembre 2013, il

La normativa del Codice contenente il nuovo orientamento, ricco di conseguenze pratiche, per di più in un ambito di grande importanza per la vita della Chiesa, non poteva, logicamente, passare inavvertita dalla dottrina canonistica, la quale, al contrario, ha prestato grande attenzione al tema, come lo dimostra la vasta produzione letteraria sull'argomento. Proprio per questo motivo, non è il mio intento quello di riprodurre in dettaglio lo studio delle singole questioni giuridiche che l'analisi dei rapporti tra il vescovo e la vita consacrata presenta, bensì solo quello di evidenziare i principi giuridici, ovvero le esigenze di giustizia sottostanti a tali rapporti. Essendo cambiati alcuni criteri normativi di fondo in seguito all'ultimo Concilio ecumenico, e, soprattutto, tenendo conto del fatto che l'individuazione dei diritti e dei doveri giuridici coinvolti nelle relazioni tra il vescovo e la vita consacrata dipende dalla concezione che si abbia del ruolo del vescovo e della funzione ecclesiale della vita consacrata, cercherò di presentare le mie riflessioni muovendo dai principi ecclesiologici che sulla materia ha messo in luce il Concilio Vaticano II.

Nell'analizzare la relazione tra i vescovi e la vita consacrata ci si accorge subito della necessità di distinguere diversi tipi di rapporti: quello fra il singolo fedele consacrato e il vescovo, la relazione tra l'istituto e la gerarchia ecclesiastica in generale e con il vescovo diocesano in particolare, la relazione del sacerdote appartenente alla vita consacrata con il vescovo diocesano. Tenendo conto di questa complessità, articolerò il mio lavoro premettendo alcune considerazioni sul rapporto tra la vita consacrata e la gerarchia ecclesiastica in generale (sia essa quella suprema oppure quella locale), distinguendo tra le relazioni dei singoli fedeli consacrati con la gerarchia e i rapporti esistenti tra gli istituti di vita consacrata e la gerarchia ecclesiastica. In un secondo luogo, esaminerò le dimensioni universale e particolare della vita consacrata e, quindi, il ruolo del vescovo diocesano nei confronti degli istituti di vita consacrata e dei loro membri nonché rispetto alle opere da loro svolte.

Come si può facilmente intuire, ognuno degli argomenti elencati meriterebbe un trattamento specifico, ragion per cui mi limiterò ad evidenziare i principi ecclesiologici e giuridici che, a mio avviso, sottostanno a questa materia.

Romano Pontefice aveva dichiarato che *Mutuae relationes* «risponde a un certo tempo e non è più attuale» («La Civiltà Cattolica», 165 [2014], p. 15). Nella conferenza stampa di presentazione dell'anno dedicato alla vita consacrata, il Segretario della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e società di vita apostolica dichiarò che «instretta collaborazione con la Congregazione per i Vescovi, per mandato del Santo Padre, si stanno dando i primi passi per la revisione del documento *Mutuae relationes* sui rapporti tra i Vescovi e i religiosi nella Chiesa» (<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/01/31/0072/00149.html>. Consultato il 26 aprile 2015). Il tema è attualmente molto sentito, come si può desumere dalla lettura dei diversi articoli della Rivista della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e società di vita apostolica «Sequela Christi», 39 (2013/2), che trattano del tema da diverse angolature (teologica, pastorale e anche giuridica); in alcuni di questi si pone l'accento sulla speciale responsabilità del vescovo nei confronti degli istituti diocesani.

Va peraltro osservato che riguardo alle relazioni fra il vescovo diocesano e gli istituti di vita consacrata, il compito del canonista sarà quello di determinare i diritti dell'autorità ecclesiastica locale e quelli degli istituti e dei loro membri, alla luce dei principi che reggono i rapporti della vita consacrata con la gerarchia ecclesiastica in generale, i quali dipendono a loro volta dall'essenza stessa della vita consacrata e dalla costituzione gerarchica della Chiesa. Per l'individuazione delle prerogative del vescovo diocesano si dovrà poi tenere conto della distribuzione di competenze fra la sede Apostolica e le autorità locali.

2. LA VITA CONSACRATA E LA GERARCHIA ECCLESIASTICA

2. 1. *Il fedele consacrato nei confronti della gerarchia della Chiesa*

Il fedele cristiano non è solamente un battezzato isolato, ma egli è membro del Popolo di Dio. La sua posizione giuridica costituzionale all'interno di questo Popolo è stata descritta mediante quattro aspetti, che tratteggiano bene, a mio parere, lo statuto giuridico del fedele: la *condicio communionis* ovvero la relazione di comunione riguardo alla fede ed ai mezzi salvifici; la *condicio libertatis*, che consente al fedele di raggiungere il suo bene spirituale mediante l'esercizio della sua libertà; la *condicio subiectionis* o vincolazione all'ordine gerarchico della Chiesa istituito da Cristo e, infine, la *condicio activa*, e cioè la qualità del fedele di essere membro attivo del Popolo di Dio, chiamato a costruire la Chiesa in questo mondo in virtù del solo titolo di aver ricevuto il battesimo.⁴

I fedeli che seguono la vita consacrata sono pur sempre fedeli e possiedono, dunque, lo statuto giuridico fondamentale di tutti i *christifideles* che scaturisce dalla condizione costituzionale di membro del Popolo di Dio appena delineata in quei quattro aspetti. Il consacrato è, quindi, un fedele che ha esercitato il suo diritto di libertà di scegliere uno stato di vita (can. 219) e, in un certo modo anche quello di associazione (can. 215) – nei casi in cui la sua consacrazione sia all'interno di un istituto –, e che gode dei diritti fondamentali di tutti i fedeli (delimitati concretamente dalla sua condizione di consacrato nella Chiesa), di cui merita di essere rilevato quello di seguire la propria forma di vita spirituale (can. 214).

Nella *communio hierarchica* che è la Chiesa, l'autorità ha il dovere giuridico di rispettare i diritti di questi fedeli, in particolare quelli appena menzionati, e, nell'esercizio della sua funzione, deve garantirgli la giusta protezione. Inoltre, essendo la vita consacrata, non solo una legittima scelta di alcuni fedeli, ma anche una condizione stabile di vita riconosciuta dalla Chiesa, che appartiene peraltro alla sua vita e alla sua santità,⁵ essa «ab omnibus in Ecclesia fovendus et promovendus est», come ricorda il can. 574, § 1, e, si

⁴ Cfr. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, pp. 89 e 90.

⁵ Cfr. CONCILIO VATICANO II, cost. dog. *Lumen gentium*, n. 44.

potrebbe aggiungere, prima di tutti, da coloro che hanno una funzione gerarchica nella Chiesa.

Il can. 573, § 1, riecheggiando la dottrina conciliare,⁶ definisce la vita consacrata come una forma stabile di vita configurata dalla professione dei consigli evangelici, e aggiunge che i fedeli che la seguono si dedicano con un nuovo e speciale titolo all'edificazione della Chiesa, sicché divengono nella Chiesa segno luminoso e preannunciano la gloria celeste. Il § 2 dello stesso canone postilla che i fedeli appartenenti agli istituti di vita consacrata si congiungono in modo speciale alla Chiesa e al suo mistero. Tralasciando la problematica del concetto di consacrazione,⁷ ciò che qui interessa è mettere in risalto come i fedeli che seguono la vita consacrata, pur rimanendo a tutti gli effetti *christifideles* (in modo che non viene minimamente intaccato il principio fondamentale di uguaglianza dei fedeli), abbiano un titolo speciale mediante il quale divengono «*praeclarum in Ecclesia signum*» e preannunciano – io sottolineerei, in modo ufficiale e pubblico, cioè adempiendo una missione ecclesiale specifica – la gloria celeste. Questa missione assunta liberamente dai fedeli consacrati fa sì che, senza nulla mutare il loro statuto fondamentale di *christifideles*, essi abbiano un legame aggiunto con la dimensione istituzionale della Chiesa che condiziona alcune manifestazioni dell'esercizio della loro libertà. Infatti, poiché i fedeli consacrati svolgono la funzione di testimoniare in nome della Chiesa la gloria celeste mediante la pratica dei consigli evangelici, essi devono condurre una vita consona a tale funzione. La loro vocazione, radicata peraltro nella condizione battesimale, li porta a tendere in una forma specifica alla santità, come ricordato dal Magistero degli ultimi cinquanta anni.⁸ Spetta alla gerarchia ecclesiastica tutelare la coerenza della condotta esterna dei fedeli consacrati con la loro funzione ecclesiale, potendo esigere dagli stessi determinati comportamenti che per il resto dei fedeli rimarrebbero invece alla loro discrezionalità.

2. 2. I rapporti della vita consacrata con la gerarchia

Dal testo del citato can. 573 emergono alcuni elementi costitutivi degli istituti di vita consacrata. Essi sono enti eretti dalla competente autorità della

⁶ Cfr. soprattutto *ibidem*, nn. 42 e 43.

⁷ Sul tema, vedi lo studio sulle diverse posizioni teologiche del secolo xx di F. PUIG, *La consacrazione religiosa. Virtualità e limiti della nozione teologica*, Milano 2010.

⁸ Cfr. CONCILIO VATICANO II, cost. dog. *Lumen gentium*, capp. v e vi. Si può vedere il collegamento e la complementarietà delle diverse vocazioni nella Chiesa, alla luce della comune condizione battesimale, nell'approfondimento delle diverse condizioni ecclesiali operato da san Giovanni Paolo II in occasione dei sinodi dei vescovi dedicati alle diverse vocazioni (cfr. s. GIOVANNI PAOLO II, es. ap. *Christifideles laici*, del 30 dicembre 1988, «AAS», 81 [1989], pp. 393-521; IDEM, es. ap. *Pastores dabo vobis*, del 25 marzo 1992, «AAS», 84 [1992], pp. 657-804; IDEM, es. ap. *Vita consecrata*, del 25 marzo 1996, «AAS», 88 [1996], pp. 377-486).

Chiesa, in cui alcuni fedeli assumono liberamente una forma di vita che la Chiesa riconosce come consacrata. Tralasciando ora il fattore soprannaturale, cioè l'iniziativa dello Spirito Santo, da questa definizione possiamo concludere che all'origine di un istituto v'è la volontà dei fedeli, da una parte, e il riconoscimento dell'autorità ecclesiastica che lo erige come tale, dall'altra. Ciò che interessa capire è proprio il ruolo di questi due elementi costitutivi e l'intreccio fra di loro dalla prospettiva giuridica, cercando, cioè, di delimitare i diritti dei fedeli consacrati e le prerogative della gerarchia ecclesiastica.

La fondazione di un istituto avviene per la volontà di uno o più fedeli di condurre una vita guidata dai consigli evangelici con la finalità di dare una testimonianza escatologica e, a seconda del carisma o intento fondazionale, realizzare un'attività di servizio alla Chiesa seguendo una determinata spiritualità. Alla radice di questa iniziativa, ferma restando sempre l'azione dello Spirito Santo, che non è possibile misurare, c'è, dalla prospettiva giuridica, l'esercizio, da parte dei fedeli interessati, dei diritti di scegliere la forma di vita, di seguire la propria spiritualità e di associarsi con altri fedeli per realizzare attività comuni confacenti al fine della Chiesa. L'ente di vita consacrata dipende da una volontà fondazionale consistente in ultima istanza nel raggrupparsi con altri fedeli per raggiungere le finalità della vita consacrata secondo una strada specifica. L'ingresso in un istituto di vita consacrata è pure un atto di volontà di adesione a un ente fondato da uno o più fedeli per le finalità suddette. In definitiva, l'istituto di vita consacrata è nel suo nocciolo un ente associativo, in modo tale che devono essere rispettate le prerogative dei fedeli relative al diritto fondamentale di associazione nella Chiesa, che comprende non solo la possibilità di unirsi ad associazioni preesistenti, ma anche la facoltà di fondare nuovi enti stabilendo le loro norme costituzionali.

Risulta però palese che un istituto di vita consacrata non è solo un'associazione. Non si tratta di una questione di precedenza fra gli enti, ma dell'essenza di ognuno di essi. Infatti, la dimensione pubblica insita negli istituti di vita consacrata non è solo un elemento aggiunto ma si trova nella sua stessa ragion d'essere. Non si tratta soltanto del carattere pubblico che possa avere un'associazione che si propone un fine che «natura sua eidem auctoritati ecclesiasticae reservatur» (can. 301, § 1), quale possa essere quello di dare culto pubblico o insegnare la dottrina cattolica in nome della Chiesa. In questi casi i fedeli realizzano un'attività comune in forza del loro carattere battesimale (danno culto a Dio, insegnano la dottrina cristiana) e della loro libertà di azione, e l'autorità competente della Chiesa aggiunge a tale attività associativa un riconoscimento pubblico che essa sola può concedere. Un tale riconoscimento comporta un maggiore legame dell'associazione pubblica con l'autorità ecclesiastica, di cui è indubbiamente una conseguenza decisiva per

la vita dell'ente associativo il fatto che i suoi beni siano considerati ecclesiastici e, quindi, sottomessi all'autorità ecclesiastica.

Nel caso degli istituti di vita consacrata non si tratta solo di un'attività propria dei fedeli a cui si aggiunge il riconoscimento di una certa pubblicità, ma sono enti finalizzati a canalizzare l'intera vita cristiana dei fedeli, la quale vuole presentarsi fin dall'inizio come una "consacrazione", cioè come una dedizione a Dio, in maniera pubblica ed ufficiale, che sembra comportare in qualche modo una separazione dalla condizione comune. Gli istituti di vita consacrata potranno poi prefiggersi delle attività concrete (opere di carità, promozione del culto ed altre) sulle quali la gerarchia ecclesiastica avrà anche delle competenze, ma ciò che definisce il rapporto tra gli istituti di vita consacrata e la gerarchia non è tanto l'attività svolta da quelli quanto la forma ("canonica") di vita assunta dai membri degli istituti. In altre parole, ciò che si realizza in nome della Chiesa non è tanto (o non solo) un'attività concreta, quanto la consacrazione di tutta la vita. Si comprende, dunque, che il grado di coinvolgimento dell'autorità ecclesiastica nel caso degli istituti di vita consacrata sia notevolmente maggiore. Non per nulla questi enti sono chiamati "istituti" anziché associazioni.

Il can. 305 indica in termini generali il compito dell'autorità ecclesiastica nei confronti degli enti associativi, affermando che spetta ad essa la funzione di vigilare affinché si conservi l'integrità della fede e delle consuetudini e non ci siano abusi disciplinari. In realtà è lo stesso compito che ha l'autorità ecclesiastica riguardo ai fedeli considerati singolarmente. Nel caso degli istituti di vita consacrata, invece, le mansioni dell'autorità ecclesiastica, come dichiara il can. 576, si riferiscono anche agli istituti stessi, poiché sono considerati canali di una forma di vita appartenente alla santità della Chiesa, attraverso la quale i fedeli possono raggiungere la perfezione cristiana compiendo la missione di offrire una testimonianza escatologica in nome della Chiesa. Spetta, quindi, alla gerarchia ecclesiastica giudicare l'autenticità ecclesiale dei carismi fondazionali e, una volta riconosciuti, tutelarli e garantire il loro retto esercizio, oltre al ruolo di promozione della stessa vita consacrata.

La maggiore presenza della dimensione istituzionale della Chiesa negli istituti di vita consacrata non azzera i diritti dei loro membri, tanto individualmente considerati quanto presenti nella vita associativa. Nella vita e nell'organizzazione dell'istituto rimane pur sempre una sfera di libertà dei *christifideles* che hanno deciso di unirsi ad altri per uno scopo cristiano. L'esercizio del diritto fondamentale di associazione, la pratica della propria spiritualità (approvata dalla Chiesa) e l'attività responsabile dei fedeli volta a contribuire all'edificazione della Chiesa in un cammino riconosciuto dalla Chiesa richiedono uno spazio di autonomia dell'ente al quale appartengono.

L'esigenza dell'autonomia degli istituti di vita consacrata, prima tutelata in qualche modo dall'esenzone, è stata espressamente riconosciuta a partire

dal Vaticano II.⁹ Il Codice vigente raccoglie questo principio al can. 586, il quale riconosce («agnoscitur») una «iusta autonomia vitae, praesertim regiminis» agli istituti di vita consacrata, in modo tale che essi possano avere una propria disciplina nella Chiesa e conservare integro il proprio patrimonio. È da notare che l'autonomia di cui si parla non è da intendersi nel senso stretto di capacità di darsi norme – avere una propria disciplina –, ma si riferisce ad un'«autonomia vitae». Tale autonomia non corrisponde soltanto all'ambito associativo, ma riguarda anche la capacità di conservare lo spirito e l'indole dell'istituto, sicché si tratta di un principio che, come sopra osservato, è conseguenza dei diritti fondamentali dei fedeli che seguono la vita consacrata. Ne consegue che tale autonomia non è valida solo nei confronti del vescovo diocesano, bensì di tutte le autorità, come peraltro riconosce il can. 593. Certamente la condotta dei fedeli, anche all'interno di un istituto, deve osservare i vincoli di comunione, deve essere coerente, a giudizio della competente autorità ecclesiastica, con il patrimonio dell'istituto riconosciuto dalla Chiesa, ma la gerarchia ecclesiastica (particolare e universale) dovrà rispettare la libertà dei fedeli interessati.

L'autonomia di vita non può riferirsi solo alla vita interna dell'istituto, come talvolta sembra che venga frettolosamente intesa, ma si riflette anche nell'attività esterna, corporativa e individuale. È vero che il decreto conciliare *Christus Dominus*, che tratta profusamente dei rapporti fra i vescovi e i religiosi, chiariva che l'istituto dell'esonazione «riguarda principalmente l'ordine interno degli istituti» (n. 35, 3) e segnalava un elenco di materie relative alle attività e alla condotta esterna dei religiosi da considerare sotto la giurisdizione degli ordinari locali (n. 35, 4). Tuttavia, a ben guardare, si trattava di materie che per propria natura dipendono in parte dall'iniziativa dei fedeli, consacrati o no (poiché spetta a loro decidere se intraprenderle o meno e secondo quale modalità), e in parte dal controllo della gerarchia ecclesiastica, a cui spetta governare la Chiesa. In altre parole, i fedeli consacrati conservano anche la libertà di agire propria dei *christifideles* sia individualmente che corporativamente, non solo all'interno della vita dell'istituto ma anche nelle attività esterne, in modo che l'autonomia, come afferma il *Christus Dominus* si riferisce “principalmente” all'ordine interno, ma – bisogna aggiungere – non solo. Naturalmente, questa libertà non intacca il ruolo della gerarchia ecclesiastica riguardo alle attività dei fedeli in generale e di quelli che seguono la vita consacrata, tenendo conto che rispetto a questi ultimi l'autorità ecclesiastica deve vegliare affinché siano fedeli alla loro missione secondo il patrimonio dell'istituto di appartenenza.

⁹ Cfr. decr. *Christus Dominus*, n. 35 e cost. dog. *Lumen gentium*, n. 45.

3. LA PRESENZA DELLA VITA CONSACRATA NELLA CHIESA PARTICOLARE

3. 1. *La vita consacrata nella Chiesa particolare e nella Chiesa universale.*

Il tema dell'esenzione

La vita consacrata «ad vitam et sanctitatem Ecclesiae pertinet, et ideo ab omnibus in Ecclesia fovendus et promovendus est» (can. 574, § 1). Essa è di per sé un bene della Chiesa universale, ma vive, si concretizza nella particolarità di un luogo, vale a dire esiste nelle Chiese particolari.¹⁰ Al di là di quale sia il regime giuridico dell'istituto di appartenenza, di diritto diocesano o pontificio, esente o meno, questa considerazione implica il dovere di tutti i fedeli consacrati di essere consapevoli che la loro missione nella Chiesa passa attraverso l'edificazione della porzione del Popolo di Dio in cui vivono ed operano, ferma restando la visione universale che tutti devono avere, specialmente se chiamati ad una vocazione missionaria.¹¹

Da parte del vescovo diocesano, dovendo cercare il bene della sua diocesi in quanto suo pastore, dovrà favorire la vita consacrata nella sua diocesi, visto che essa appartiene alla santità della Chiesa. Ciò comporta diversi doveri specifici nei confronti della vita consacrata in generale, degli istituti e dei singoli fedeli consacrati. Rispetto agli istituti dipenderà dal loro regime. Se sono di diritto diocesano, la principale e immediata autorità ecclesiastica di riferimento sarà il vescovo diocesano, mentre nel caso degli istituti di diritto pontificio il rapporto si limiterà ad alcuni aspetti.¹²

¹⁰ Come ha affermato recentemente la CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA (*Lettera circolare*, del 2 agosto 2014 [Libreria Editrice Vaticana, 2014]): «la missione della vita consacrata è universale e quella di molti Istituti abbraccia tutto il mondo, tuttavia essa è anche incarnata in specifiche realtà locali». Riguardo a gli istituti di diritto pontificio, è stato osservato che «per il loro carattere sovradiocesano, radicato nel ministero petrino, [...] sono anche elementi al servizio della comunione tra le diverse Chiese particolari» (CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Lettera Communionis notio*, del 28 maggio 1992, «AAS», 85 [1993], pp. 838-850, n. 16).

¹¹ Il citato documento *Mutuae relationes* (cfr. *supra*, nota 2) affermava: «I religiosi, poi, anche se appartengono ad un istituto di diritto pontificio, devono sentirsi veramente partecipi della "famiglia diocesana" (cfr. *Christus Dominus*, n. 34) e assumersi l'impegno del necessario adattamento; e opportunamente favoriscono anche le vocazioni locali sia per il clero diocesano sia per la vita consacrata; inoltre quanto ai candidati delle loro congregazioni, li formino in modo che realmente vivano secondo la genuina cultura locale, ma nello stesso tempo siano attentamente vigili, affinché nessuno mai aberri sia dall'impulso missionario inerente alla stessa vocazione religiosa sia dall'unità e dall'indole propria di ciascun istituto» (n. 18).

¹² Una spiegazione del ruolo del vescovo diocesano nei confronti della vita consacrata, alla luce della normativa vigente si trova in CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi "Apostolorum successores"*, 22 febbraio 2004, Libreria Editrice Vaticana 2004, nn. 98-107.

Per quanto riguarda il rapporto del vescovo con i fedeli consacrati, il Codice si riferisce esplicitamente al dovere del vescovo di favorire le vocazioni alla vita consacrata nel contesto della promozione delle vocazioni ai diversi ministeri (can. 385). Come spiega *Mutuae relationes* (n. 7), il vescovo «in virtù del suo stesso ministero, è responsabile in modo particolare dell'accrescimento nella santità di tutti i suoi fedeli, in quanto egli è "principale dispensatore dei misteri di Dio e perfezionatore del suo gregge" secondo la vocazione propria di ciascuno (cfr. *Christus Dominus*, n. 15); dunque anche, e soprattutto, secondo la vocazione dei religiosi». Il vescovo, infatti, deve mostrare la sua sollecitudine pastorale verso tutti i fedeli che gli sono stati affidati (can. 383), compresi naturalmente anche quelli che seguono la vita consacrata.

Giunti a questo punto occorre affrontare direttamente il tema dell'esenzione di alcuni religiosi dalla giurisdizione dei vescovi, punto sul quale il Vaticano II ha influito in modo incisivo. Anzitutto il decreto *Christus Dominus* (n. 35, 3) ne parlò espressamente, per affermare che l'esenzione «riguarda principalmente l'ordine interno degli istituti» e la giustificò facendo notare che essa «consente al sommo pontefice di disporre dei religiosi per il bene della Chiesa universale», chiarendo però che «tale esenzione non impedisce che i religiosi nelle singole diocesi siano soggetti alla giurisdizione dei vescovi, a norma del diritto, come richiedono sia il compimento del mandato pastorale dei vescovi, sia l'organizzazione di un'approfondita cura delle anime». Nel paragrafo successivo il decreto elencava una serie di materie (l'esercizio del culto pubblico, la cura delle anime, il decoro dello stato clericale ed altri aspetti di rilevanza pubblica nelle diocesi) nelle quali tutti i religiosi, esenti o meno, erano comunque soggetti all'autorità degli ordinari locali.

Da parte sua, la *Lumen gentium* (n. 45) accennava all'esistenza dell'esenzione facendo notare che essa è possibile grazie al primato del Romano Pontefice su tutta la Chiesa, in vista della comune utilità, sebbene ricordasse che tutti i religiosi dovessero «conforme alle leggi canoniche, prestare riverenza e obbedienza ai vescovi, a causa della loro autorità pastorale nelle Chiese particolari e per l'unità e la concordia necessarie nel lavoro apostolico».

Il Concilio, in sostanza, riconosceva l'istituto dell'esenzione, possibile in forza del primato del Romano Pontefice e talvolta conveniente per il bene di tutta la Chiesa. L'istituto giuridico in parola veniva concepito quale strumento atto per garantire l'autonomia interna degli istituti religiosi. Tuttavia, il Concilio teneva ad affermare la potestà dei vescovi nelle loro Chiese particolari, la quale non può venire meno in talune materie riguardanti direttamente il governo immediato delle diocesi. Frutto di questa precisazione furono le norme, considerate per l'appunto come applicative del Concilio,

del motuproprio *Ecclesiae Sanctae*, raccolte sostanzialmente nel Codice del 1983.¹³

Nel Codice vigente il can. 591 prevede la possibilità dell'esonazione, spiegandone le ragioni e il fondamento. La giustificazione si trova nella potestà primaziale del Romano Pontefice. Le motivazioni sono: «per meglio provvedere al bene degli istituti e alle necessità dell'apostolato», «in vista di un vantaggio comune» a tutta la Chiesa. Inoltre, il can. 586, § 1 riconosce a tutti gli istituti di vita consacrata, senza distinzioni, una «giusta autonomia, specialmente di governo», in modo da avere nella Chiesa una «propria disciplina» in ordine a «conservare integro il proprio patrimonio, di cui al can. 578». Il § 2 dello stesso canone affida agli Ordinari del luogo il compito di conservare e tutelare questa autonomia.¹⁴

Dalla nuova normativa è sorto un dibattito dottrinale circa la persistenza e portata dell'istituto dell'esonazione.¹⁵ In stringata sintesi, si può segnalare che per certi autori l'esonazione sarebbe attualmente poco più che un relitto storico, mentre per altri conserverebbe piena vigenza sia *a iure*, sia per permanenza dei privilegi.¹⁶ Per alcuni il Codice attuale non girerebbe attorno

¹³ Mi riferisco soprattutto alle disposizioni contenute nel citato motuproprio nn. 1, 25 e 26, ma pure le norme concrete dei numeri successivi rispondono ai criteri conciliari.

¹⁴ Nel Codice del 1917, invece, si alludeva all'autonomia in termini meno netti e meno universali: il can. 618, § 2 stabiliva che l'ordinario del luogo non poteva, rispetto alle religioni di diritto pontificio, «sese ingerere in regimen internum ac disciplinam, exceptis casibus in iure expressis». Il Codice attuale parla invece dell'autonomia di tutti gli istituti di vita consacrata rispetto a qualsiasi autorità ecclesiastica.

¹⁵ Il tema è stato oggetto di attento studio. Si può vedere la bibliografia esistente in alcune tesi dottorali sul tema (cfr., per esempio, D.J. KAY, *Exemption. Origins of exemption and Vatican Council II*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1990; O. MANZO, *L'esonazione canonica degli Istituti di vita consacrata (can. 591)*, Pontificia Università della Santa Croce, Roma 2005; D.E. POMBO ONCINS, *Exención y autonomía de los institutos de vida consagrada*, Pontificia Università Gregoriana, Roma 2006). Oltre al dibattito odierno sulla vigenza o meno di questo istituto, interessa conoscere l'origine e le ragioni storiche che hanno portato alla disciplina vigente. Alcuni autori raccolgono una sintesi storica (cfr., per esempio, V. DE PAOLIS, *Autonomía y exención de los institutos religiosos en dependencia de la Jerarquía*, in *Iglesia y Derecho. Actas de la Jornadas de Estudio en el xx aniversario de la promulgación del Código de Derecho Canónico*, Madrid 2005, pp. 35-40). Aiutano, infatti, a capire la ragion d'essere dell'esonazione alcune vicende storiche; in questo senso sono interessanti le notizie storiche sui primi passi degli ordini mendicanti, specialmente dell'ordine dei predicatori, riportate da I. RODRÍGUEZ, *Orígenes históricos de la exención de los religiosos*, «Revista Española de Derecho Canónico», 10 (1955), pp. 583-603 e *ibidem*, 11 (1956), pp. 243-271. Per conoscere lo *status quaestionis* dopo il Concilio ma prima del Codice, cfr. E. FOGLIASSO, s.v. *Esonazione*, in *Dizionario degli istituti di perfezione*, a cura di G. Pelliccia e G. Rocca, vol. III, Roma 1976, pp. 1287-1295.

¹⁶ Per un'esposizione sintetica del dibattito, ma più profusa di quanto qui si offre, cfr. T. RINCÓN PÉREZ, *sub can. 591*, in *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, a cura di A. Marzoa, J. Miras e R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona 2002, vol. II, pp. 1451-1455. Nella mia esposizione seguo in parte lo schema di presentazione dello *status quaestionis* utilizzato da Rincón.

all'esenzione bensì al principio di autonomia, applicabile a tutti gli istituti;¹⁷ seguendo invero la spiegazione del *Christus Dominus*, n. 35, l'esenzione sarebbe evoluta fino al principio di autonomia, cioè non si tratterebbe più di garantire la sottrazione dalla giurisdizione del vescovo quanto l'autonomia legittima che garantisce l'identità di ogni istituto.¹⁸

Per uno degli autori che più hanno scritto sul tema, l'esenzione avrebbe subito un cambiamento semantico. Mentre l'istituto classico presupponeva la sottomissione dei religiosi ai vescovi, ragion per cui potevano essere esentati, attualmente si comprenderebbe l'esenzione come la dipendenza primaria e originaria dei religiosi dal Romano Pontefice,¹⁹ in modo tale che in tutto ciò che riguarda l'ordine interno e le opere di utilità comune gli istituti sono autonomi rispetto al vescovo diocesano, mentre sono sottomessi a lui in altri ambiti, come il culto pubblico e la cura delle anime. L'esenzione di cui al can. 591 si riferirebbe ad una riserva del Romano Pontefice di qualche competenza del vescovo diocesano, ma non sarebbe una vera "esenzione" dal momento che originariamente i religiosi dipenderebbero dal Papa, e comunque non aggiungerebbe niente al regime comune attualmente previsto.²⁰

Per un'altra corrente di pensiero l'esenzione manterrebbe tutto il suo vigore, come deducibile dal can. 591, diverso dal can. 586 relativo all'autonomia comune a tutti gli istituti. A sostegno di questa tesi sono state offerte delle argomentazioni di diritto positivo e di tipo concettuale. Si è affermato, infatti, che l'esenzione avrebbe un contenuto diverso, dipendente dalle leggi particolari e dai privilegi concessi ai singoli istituti, i quali non possono non essere rispettati.²¹ E si è fatto notare anche che esenzione e autonomia sono due concetti diversi, rispondenti a dei principi differenti: il primo riguarda uno statuto concesso positivamente, il secondo risponde ad un diritto nativo; il primo mira a regolare l'esercizio della potestà primaziale con quella dell'Ordinario locale, mentre il secondo vuole garantire la *condicionem libertatis* dei fedeli.²²

¹⁷ Cfr., per esempio, V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Edizione rivista e ampliata a cura di Vincenzo Mosca, Venezia 2010, pp. 254-258. H. ARBOLEDA VALENCIA (*Le norme comuni agli istituti di vita consacrata. Superiori, consigli e capitoli*, in *I religiosi e il nuovo Codice di diritto canonico*, Roma 1984, p. 114) fa notare come il midollo dell'esenzione, cioè l'autonomia, sia ormai estesa a tutti gli istituti e non più solo a quelli destinatari di un privilegio.

¹⁸ Cfr. V. DE PAOLIS, *Exemptio an autonomia institutorum vitae consecratae?*, «Periodica», 71 (1982), pp. 147-177.

¹⁹ Cfr. J. GARCÍA MARTÍN, *Elaboración e interpretación del c. 591 sobre la exención según los principios del C. Vaticano II*, «Commentarium pro Religiosis», 72 (1991), p. 90.

²⁰ Cfr. IDEM, s.v. *Exención*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, a cura di J. Otaduy, A. Viana e J. Sedano, Cizur Menor 2012, pp. 844-847.

²¹ Cfr. G. GHIRLANDA, *Iusta autonomia et exemptionis institutorum: fundamenta et extensio*, «Periodica», 78 (1989), pp. 113-142.

²² Cfr. S. PETTINATO, *Esenzione e autonomia degli istituti di vita consacrata*, «Il diritto ecclesia-

Nella linea di rispettare la previsione espressa del can. 591, c'è chi riconosce la permanenza dell'istituto in parola, ma chiedendosi che cosa possa aggiungere oggi l'esenzione allo statuto giuridico di un istituto di vita consacrata retto dalla normativa comune.²³ Seguendo questa scia, c'è anche chi, ammettendo l'esistenza dell'istituto perché previsto dal Codice, afferma che esso sarebbe stato molto ridimensionato dall'attuale normativa e fa notare che i privilegi, anche quelli relativi all'esenzione, devono essere in uso e non revocati, e su questo ultimo punto andrebbe tenuto presente quanto affermato dalla *Lumen gentium*, n. 45, dal *Christus Dominus*, n. 35, dalle disposizioni del motuproprio *Ecclesiae Sanctae* e dalla norma del can. 678, § 1, che stabilisce il principio secondo cui «i religiosi sono soggetti alla potestà dei Vescovi, ai quali devono rispetto devoto e riverenza, in ciò che riguarda la cura delle anime, l'esercizio pubblico del culto divino e le altre opere di apostolato».²⁴

È indubbio che il Codice abbia voluto riferirsi all'esenzione nonché dichiarare la potestà del Papa di riservare a sé o ad un'altra autorità taluni aspetti disciplinari della vita consacrata presente in una diocesi. Allo stesso modo, devono essere rispettati i privilegi concessi dalla Sede Apostolica in uso e non revocati, ben inteso che la revoca da parte del Codice deve essere, a norma del can. 4, "espressa". Al contempo non può ignorarsi che i principi ecclesiologici da cui muove l'istituto dell'esenzione devono essere integrati con la teologia del Vaticano II, come deve pure riconoscersi che la proclamazione del principio di autonomia renda, almeno in parte, superflua l'esenzione. Tra l'altro, il can. 586, § 2 affida agli Ordinari del luogo il compito di tutelare e conservare tale autonomia. Si comprende, insomma, come, essendo stati scoperti il carattere fondamentale ("nativo", secondo un linguaggio ricorrente nella dottrina) dell'autonomia degli istituti di vita consacrata, da un lato, e la necessità di rispettare il ruolo del vescovo nella sua diocesi, dall'altro, la ragion d'essere dell'istituto dell'esenzione rimanga assai compromessa.

Ad ogni modo, in questa sede non interessa tanto entrare nel vivo del dibattito sulla vigenza e portata dell'istituto dell'esenzione, quanto evidenziare quelli che possono ritenersi punti fermi riguardanti la sostanza del rapporto tra il vescovo diocesano e la vita consacrata, assunti peraltro dalla normativa vigente, collegati ai problemi che pone l'esenzione. Per fare ciò può essere utile rivolgere lo sguardo un'altra volta alla dottrina conciliare in materia.

stico», 102 (1991), pp. 194-229. Ad ogni modo, questo autore riconosce che l'istituto dell'esenzione è nato in un contesto ecclesiologico diverso da quello attuale (cfr. *ibidem*, p. 213).

²³ Cfr. E. GAMBARI, *I religiosi nel Codice (Commento ai singoli canoni)*, Milano 1986, p. 68 e T. RINCÓN PÉREZ, *sub can. 591*, cit., p. 1455.

²⁴ Cfr. D.J. ANDRÉS, *I rapporti tra gerarchia e religiosi*, in *Il nuovo diritto dei religiosi*, Roma 1986, p. 202.

Secondo il decreto *Christus Dominus*, n. 35, 3, come prima ricordato, l'esenzione riguarderebbe principalmente l'autonomia e avrebbe l'utilità di permettere di disporre dei religiosi per le necessità della Chiesa universale. Tuttavia, una volta affermata la possibilità dell'esenzione, il citato numero conclude affermando nettamente che tale esenzione «non impedit quominus Religiosi in singulis dioecesis Episcoporum iurisdictioni subsint ad normam iuris, prout horum pastorale munus perfungendum et animarum rite ordinanda curatio requirunt». Ritengo che da questo passo conciliare si possano scorgere alcuni principi importanti che fanno luce sull'intera materia.

Anzitutto si deve tenere sempre presente che i membri degli istituti di vita consacrata, anche quando questi fossero esenti, rimangono pur sempre fedeli, e della Chiesa universale e della Chiesa particolare dove stanno.²⁵ Al di là di quale sia il regime giuridico, non possono negarsi i vincoli di comunione esistenti fra questi fedeli e la Chiesa particolare, poiché condividono i beni della Chiesa in un determinato posto e si trovano vincolati agli altri fedeli (*communio fraterna*) e al Pastore che guida la Chiesa particolare (*communio hierarchica*). La consacrazione comporta una dedizione a ciò che è sacro, ma sempre dentro la Chiesa e quindi dentro la Chiesa particolare. Potranno esserci delle norme positive che sottraggono certi fedeli da alcune competenze del vescovo diocesano a favore del Romano Pontefice o delle autorità che egli indichi, giacché la giurisdizione del Papa è presente anche nella Chiesa particolare, ma l'appartenenza alla comunione particolare rimane ferma, il che non sarà mai privo di conseguenze anche giuridiche, fra l'altro perché la giurisdizione papale non può ignorare la giurisdizione dei vescovi diocesani. Insomma, anche se un fedele è membro di un istituto esente, e per certe materie l'autorità competente non sia quella diocesana, la situazione nativa di fedele della diocesi, con i diritti e i doveri fondamentali dei fedeli della diocesi, non sparisce.²⁶

Un altro punto da considerare è il fatto dell'autonomia, concetto con il quale sembra che l'istituto dell'esenzione venga quanto meno ridimensionato. Come sopra ricordato, l'autonomia è nei confronti di qualsiasi autorità ecclesiastica. Siccome si tratta di un problema giuridico molto delicato, in quanto, da una parte, si deve rispettare l'ambito di libertà rispondente ai diritti fondamentali dei fedeli, e, dall'altra, occorre garantire l'ecclesialità dell'agire dei fedeli consacrati, nulla impedisce che tale questione così diffi-

²⁵ I legami esistono con le Chiese con cui esiste un rapporto di fatto e anche con quelle con cui c'è un vincolo in forza del domicilio legale a norma del can. 103.

²⁶ Perciò la redazione del can. 615 del vecchio Codice («regulares, novitiis non exclusis, sive viri sive mulieres, cum eorum domibus et ecclesiis, exceptis iis monialibus quae Superioribus regularibus non subsunt, ab Ordinarii loci iurisdictione exempti sunt, praeterquam in casibus a iure expressis») poteva essere fuorviante, in quanto poteva far dimenticare una realtà sostanziale.

cile e importante venga riservata all'autorità suprema. In definitiva, il tema dell'esenzione non è una questione di autonomia rispetto all'autorità ecclesiastica in generale, ma è piuttosto una questione organizzativa delle competenze delle diverse autorità, le quali dovranno comunque rispettare i diritti fondamentali dei fedeli che seguono la vita consacrata. Questi, qualunque sia la soluzione data alla questione organizzativa, sono da considerarsi sempre fedeli delle Chiese particolari, per l'appunto, fedeli aventi un ruolo pubblico nella Chiesa e quindi nella Chiesa particolare a cui afferiscono.

Ritengo che questi due punti – appartenenza dei fedeli consacrati alla Chiesa particolare, con i diritti e i doveri che ne conseguono, e rispetto dell'autonomia da parte dell'autorità ecclesiastica – possano ritenersi fermi e possano anche illuminare alcune conseguenze pratiche giuridiche del rapporto del vescovo diocesano con la vita consacrata.

3. 2. *Il compito del vescovo rispetto agli istituti di vita consacrata e ai loro membri*

Poiché il fedele consacrato conserva il suo *status* fondamentale di fedele, fra di lui e il vescovo diocesano ricorre lo stesso rapporto di comunione gerarchica esistente con qualunque altro fedele della diocesi, con i diritti e doveri corrispondenti. Per esempio, essendo diritto fondamentale del fedele quello di ricevere gli aiuti derivanti dai beni della Chiesa, come è riconosciuto dal can. 213, anche il fedele consacrato gode di questo diritto proprio nella Chiesa particolare dove vive, sebbene i membri di istituti clericali possano usufruire dei beni salvifici all'interno del proprio istituto. Rimane comunque il dovere del vescovo di procurare la dovuta attenzione pastorale a tutti i fedeli, tenendo conto delle esigenze particolari dovute alle condizioni di vita, come dichiara il can. 383, § 1, e nulla osta che fra quelle condizioni di vita siano considerate anche quelle canoniche. Una conseguenza pratica di questo diritto è la norma del can. 567, § 1, relativa alla nomina del cappellano di una casa di un istituto religioso laicale, nomina che spetta, logicamente, al vescovo diocesano, ma egli deve cercare un ministro adatto, ragion per cui il Codice chiede che venga consultato previamente il Superiore dell'istituto, il quale, sentita la comunità, può anche proporre un sacerdote.²⁷

Inoltre, il fedele consacrato è un battezzato avente una missione ecclesiale ufficiale da compiere attraverso una forma di vita riconosciuta dalla Chiesa, il che in pratica può limitare la sua libertà di azione. Spetta al vescovo diocesano vegliare affinché, nell'ambito della sua diocesi, la condotta esterna di questi fedeli sia consona a tale missione.²⁸ La trascendenza della condot-

²⁷ In modo simile, il can. 630, § 3 prevede che nei monasteri di monache, nelle case di formazione e nelle comunità laicali alquanto numerose vi siano confessori ordinari approvati dall'Ordinario del luogo «collatis consiliis cum communitate».

²⁸ Il citato motuproprio *Ecclesiae Sanctae*, 1, 25 e ss. conteneva alcune disposizioni riguar-

ta esterna del consacrato si acuisce nel caso del religioso. Per esempio, in materia di collaborazione con i mezzi di comunicazione i religiosi – uomini o donne – sono equiparati – con un'equiparazione formale – ai chierici, a norma del can. 831, il quale richiede la licenza dell'Ordinario del luogo per collaborare con pubblicazioni anticattoliche e sottostare alle norme della Conferenza episcopale relative alla partecipazione di queste due categorie di fedeli nelle trasmissioni radiofoniche o televisive che trattino di questioni di dottrina o morale.²⁹

Secondo Rincón, si possono riassumere in quattro i principi che regolano i rapporti tra i vescovi diocesani e i religiosi: quelli di comunione, coordinazione, autonomia e subordinazione al vescovo.³⁰ L'autore si riferisce soprattutto ai rapporti derivati dall'attività degli istituti nelle diocesi. Penso che, *mutatis mutandis*, questi principi si possano applicare a tutti gli istituti di vita consacrata, e che se ne possa aggiungere ancora un altro, sebbene in qualche modo sia implicito negli altri, che sarebbe quello di collaborazione.

Il principio di comunione è in realtà alla base di tutti gli altri criteri. Fra tante conseguenze pratiche si può ricordare il can. 675, § 3, il quale afferma che l'azione apostolica esercitata in nome della Chiesa e per suo mandato deve essere condotta nella comunione con la Chiesa. Ciò comporta la necessità di coordinarsi, di sottostare all'autorità competente, la quale deve rispettare la libertà legittima dei fedeli.

Per quanto riguarda la necessità di coordinazione, il can. 678, § 3 proclama un principio molto generico, quasi un desiderio, ma che ha il valore di essere un criterio normativo di attuazione: «in operibus apostolatus religiosorum ordinandis Episcopi dioecesani et Superiores religiosi collatis consiliis procedant oportet». Il principio citato si trova all'interno di un Capitolo intitolato «de apostolatu institutorum», comprendente i cann. dai 673 al 683, che costituisce una novità del vigente Codice, sebbene parte della sua materia fosse già stata regolata da quello precedente. I canoni fanno riferimento specifico ai religiosi, ma molte delle norme sono applicabili ad altri istituti di vita consacrata.³¹ Certamente il decreto *Christus Dominus*, in particolare

danti la competenza dell'ordinario del luogo nei confronti dei religiosi, anche esenti, rispondenti al principio esposto nel testo.

²⁹ Cfr. anche S. CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI – S. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Mutuae relationes*, n. 33. È pure una conseguenza della trascendenza pubblica a cui può arrivare l'attività di un religioso nell'ambito locale la previsione del can. 679, in forza della quale «Episcopus dioecesanus, urgente gravissima causa, sodali instituti religiosi prohibere potest quominus in dioecesi commoretur, si eius Superior maior monitus prospicere neglexerit, re tamen ad Sanctam Sedem statim delata».

³⁰ Cfr. T. RINCÓN PÉREZ, *La vida consagrada en la Iglesia latina. Estatuto teológico-canónico*, Pamplona 2001, pp. 236-238.

³¹ Cfr. V. DE PAOLIS, sub can. 673, in *Comentario exegetico*, cit., vol. II, p. 1708.

i nn. dal 33 al 35, hanno spinto ad una maggiore sensibilizzazione in questa materia, come è dimostrato dalle norme concrete che il motuproprio *Ecclēsiæ Sanctæ* (I, 28 e ss.) volle emanare in proposito. Non è questa la sede per esaminarle in dettaglio, ma solo per evidenziarne i principi sottostanti. In questo senso, va subito chiarito che la coordinazione non suppone una diminuzione della potestà del vescovo nella sua diocesi, al quale spetta, con la potestà che gli è propria, vegliare per dare unità nell'azione apostolica.³² Non si tratta pertanto di una coordinazione fra due parti uguali o nella stessa posizione giuridica, ma del dovere del vescovo di esercitare la sua funzione di governo tenendo conto dell'attività dei consacrati, da un lato, e del dovere di questi di informare e di adeguarsi, nella misura delle loro possibilità e delle caratteristiche del loro patrimonio, alle esigenze diocesane manifestate dal vescovo, dall'altro. Il principio di coordinazione vuole, insomma, che la potestà spettante al vescovo sia esercitata nel rispetto dell'"indole propria" di ciascuna opera apostolica e nel dialogo con gli istituti di vita consacrata.³³

In questa linea di coordinazione si inserisce la possibilità di istituire delle conferenze dei Superiori maggiori, di cui ai cann. 708 e 709, contemplata in seguito alle previsioni conciliari.³⁴ Una delle finalità di questi organismi, infatti, è quella di costruire una «congruam coordinationem et cooperationem cum Episcoporum conferentiis et etiam cum singulis Episcopis instaurandam» (can. 708). L'istituzione di queste conferenze non è però assolutamente precettiva, fra l'altro perché la coordinazione, soprattutto a livello diocesano, non dipende solo né principalmente, da queste riunioni. Il giudizio sull'opportunità della loro concreta istituzione deve tenere conto dell'utilità che realisticamente ci si aspetta da queste riunioni e della necessità di garantire l'effettiva rappresentatività dei fedeli consacrati in queste conferenze e la reale autonomia di ogni istituto, nonché di assicurare la dovuta discrezione da parte delle conferenze onde evitare qualsiasi apparenza di organismo parallelo, se non addirittura contrastante, alle Conferenze episcopali o di portavoce di tutti i fedeli consacrati senza tenere conto della molteplicità esistente all'interno della vita consacrata.

La coordinazione presuppone la volontà di collaborazione, di cui tratta il decreto *Christus Dominus*, n. 35, in linea di principio riferita all'intesa che ci deve essere fra gli istituti tra di loro, tra il clero diocesano e quello religioso, ma in pratica riguardante soprattutto gli istituti di vita consacrata nei

³² Cfr. CONCILIO VATICANO II, decr. *Ad gentes*, n. 30.

³³ Il can. 394, § 1, infatti, stabilisce: «Varias apostolatus rationes in dioecesi foveat Episcopus, atque curet ut in universa dioecesi, vel in eiusdem particularibus districtibus, omnia apostolatus opera, servata uniuscuiusque propria indole, sub suo moderamine coordinentur».

³⁴ Cfr. CONCILIO VATICANO II, decr. *Christus Dominus*, n. 35 e decr. *Perfectæ Caritatis*, nn. 22 e 23. Cfr. anche S. CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI – S. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Mutuae relationes*, n. 21.

confronti delle necessità della diocesi. Il can. 680 afferma che «inter varia instituta, et etiam inter eadem et clerum saecularem, ordinata foveatur cooperatio necnon, sub moderamine Episcopi dioecesani, omnium operum et actionum apostolicarum coordinatio, salvis indole, fine singulorum institutorum et legibus foundationis». Il testo di questo canone offre le chiavi per capire come si debba svolgere questa collaborazione: in maniera ordinata, cioè coordinata, spettando al vescovo diocesano il compito di guidare la coordinazione. Il canone citato non indica espressamente che tale funzione di coordinamento debba rispettare comunque l'esercizio dei diritti fondamentali dei fedeli di diffondere l'annuncio divino della salvezza, di cui al can. 211, e quello di realizzare attività apostoliche associative (can. 215), ma, proprio perché si tratta di diritti fondamentali essi sono comunque limiti alla funzione episcopale di coordinamento. Un limite che invece viene espressamente indicato dal canone in parola è quello del rispetto all'idiosincrasia degli istituti di vita consacrata, mediante la clausola «salvis indole, fine singulorum institutorum et legibus foundationis». Si tratta di un punto molto delicato, perché l'indole, la finalità e le leggi di fondazione costituiscono in realtà il patrimonio dell'istituto, di cui al can. 578, che a sua volta è espressione del diritto dei fedeli a seguire la propria vocazione e la propria spiritualità sancita dalla Chiesa (can. 214).³⁵ Le petizioni di collaborazione ai fedeli consacrati da parte del vescovo diocesano dovranno sempre tenere presente la necessità di garantire loro l'esercizio sereno della propria vocazione, tra l'altro perché il vescovo deve essere garante e promotore della santità dei fedeli e quindi della fedeltà alla vocazione alla vita consacrata.³⁶ Insomma, le necessità pastorali spesso pressanti non possono far dimenticare che la salvaguardia del patrimonio degli istituti religiosi è anche essa un bene pastorale che arricchisce la diocesi.³⁷

³⁵ Si mostra particolarmente sensibile a questa esigenza J. BEYER, *Religiosi e Chiesa locale. Da "Mutuae relationes" al nuovo Codice*, «Vita consacrata», 21 (1985), p. 848 in nota.

³⁶ Cfr. A. PINHEIRO, *Bishop-Religious Relationship. The Apostolic Subjection of Religious to the power of Diocesan Bishop in the exercise of Apostolic activities in the Diocese*, «Commentarium pro religiosis», 66 (1987), p. 215. Lo stesso legislatore ricorda questo dovere dei pastori. Per esempio, relativamente alla collaborazione dei religiosi nella pastorale castrense, avendo questa delle esigenze particolari di indole di vita, l'art. 8 della cost. ap. *Spirituali militum curae*, emanata da s. Giovanni Paolo II il 21 aprile 1986 («AAS», 78 [1986], pp. 481-486), ricorda che l'ordinario militare si deve preoccupare che i religiosi e i membri delle Società di vita apostolica che prestano servizio nell'ordinariato «in fidelitate erga vocationem et identitatem sui cuiusque Instituti proficiant et arcte cum suis superioribus coniungantur».

³⁷ In questo senso, nel citato colloquio del Papa Francesco con i superiori generali (cfr. *supra*, nt. 3), il Romano Pontefice affermava: «Noi vescovi dobbiamo capire che le persone consacrate non sono materiale di aiuto, ma sono carismi che arricchiscono le diocesi [...] Bisogna salvare il dialogo tra vescovo e religiosi per evitare che, non capendo i carismi, li considerino semplicemente come utili strumenti» («La Civiltà Cattolica», 165 [2014], p. 15).

Il principio di subordinazione dei fedeli consacrati al vescovo diocesano, fortemente affermato dal *Christus Dominus*, n. 35, è presente nella disciplina canonica vigente. In particolare il can. 678, § 1 stabilisce la norma secondo cui «religiosi subsunt potestati Episcoporum, quos devoto obsequio ac reverentia prosequi tenentur, in iis quae curam animarum, exercitium publicum cultus divini et alia apostolatus opera respiciunt». La soggezione dei religiosi (e di tutti i fedeli consacrati) al vescovo diocesano in queste tre materie – cura delle anime, culto pubblico e opere di apostolato – costituisce un principio basilare della disciplina ecclesiastica, in quanto riguarda la potestà del vescovo nella sua diocesi in questioni che per la propria natura dipendono da lui (come è la *cura animarum*) oppure sono relative alla vita e al bene pubblico della sua diocesi.

Il citato decreto conciliare era ancora più esplicito nell'elencare le materie nelle quali i religiosi «*exempti et non exempti*» sono soggetti all'autorità degli ordinari dei luoghi. Si parlava, infatti, della predicazione al popolo, dell'educazione religiosa e morale dei fedeli, specialmente dei fanciulli, e dell'istruzione catechistica e della formazione liturgica, che sono aspetti del *munus docendi* che potrebbero rientrare nel concetto generico di cura delle anime. Inoltre, il n. 35, 4 del *Christus Dominus* indicava espressamente anche il decoro dello stato clericale come materia nella quale i religiosi sono soggetti all'autorità diocesana.³⁸

Un ambito dove può notarsi il principio di soggezione è sicuramente quello relativo a ciò che si potrebbe chiamare l'«ordine pubblico» della diocesi. Risultano molto indicative di questo fenomeno le norme secondo cui si richiede il consenso del vescovo diocesano per l'erezione di una casa religiosa (can. 609) e per destinare una casa religiosa ad opere apostoliche differenti da quelle per cui fu costituita (can. 612), come anche quella con cui si richiede averlo consultato prima di sopprimere una casa religiosa (can. 616, § 1).

Il principio di subordinazione è chiaramente presente nelle norme contenute nei cann. 681 e 682, relative alle opere affidate dal vescovo ai religiosi e alla provvisione e perdita di uffici ecclesiastici diocesani, assieme però a quelli di coordinazione e di collaborazione. Appare consono al principio di subordinazione che le opere affidate dal vescovo diocesano ai religiosi rimangano sotto l'autorità del vescovo, sebbene, dovendosi rispettare la disciplina dell'istituto e il principio di coordinazione, il § 2 chiede che si stipuli una convenzione scritta tra il vescovo e il superiore competente per definire con esattezza l'opera da svolgere, i religiosi che si devono impegnare

³⁸ La soggezione al vescovo diocesano è a tutti gli effetti, non escluso quello penale. Oltre al disposto del can. 679 relativo all'eventuale proibizione ad un religioso di dimorare nella diocesi da parte del vescovo diocesano, il can. 1320 stabilisce il principio secondo cui «in omnibus in quibus religiosi subsunt Ordinario loci, possunt ab eodem poenis coerceri».

e l'aspetto economico. Per quanto riguarda il conferimento di un ufficio, poiché è un incarico diocesano, sembra chiaro che la nomina debba essere a carico del vescovo, sebbene su presentazione o consenso del superiore religioso competente, come risulta anche coerente con i principi ora trattati che la rimozione possa essere fatta tanto dal vescovo, quanto dal superiore religioso competente, poiché il religioso dipende dal vescovo in ciò che riguarda lo svolgimento dell'ufficio e dal suo superiore religioso nella sua vita personale, fermo restando l'obbligo di informazione di un'autorità all'altra per esigenze della coordinazione.

Il principio di soggezione ora ricordato non può essere rettammente compreso se non contemplato contemporaneamente a quello del rispetto all'autonomia degli istituti di vita consacrata, di cui si è già trattato. L'autonomia non è, però, indipendenza, né rispetto alle autorità diocesane né tanto meno rispetto all'autorità suprema, visto che i fedeli consacrati sono pur sempre fedeli, e membri delle rispettive Chiese particolari. In altre parole, i principi di autonomia e di soggezione (all'autorità ecclesiastica in generale e a quella diocesana in particolare) sono da considerarsi complementari. Da questo punto di vista, non è sempre facile delimitare giuridicamente i confini della libertà dei fedeli e quelli della potestà dell'autorità ecclesiastica all'interno dell'istituto e nell'attività dei fedeli in quanto appartenenti alla vita consacrata. Il legislatore ha cercato di fornire delle regole volte a delimitare i diversi ambiti, ma resterà sempre alla decisione prudenziale giuridica la determinazione concreta dei diritti di ognuno.

Un punto dove si può vedere l'importanza di armonizzare i principi di soggezione con quello di autonomia è il diritto di visita del vescovo diocesano. È interessante far notare come il can. 397, § 1 stabilisca il principio secondo cui le persone, le istituzioni cattoliche, le cose e i luoghi pii che sono nell'ambito della diocesi sono soggetti alla visita del vescovo diocesano, ma il § 2 dello stesso canone afferma che «*sodales institutorum religiosorum iuris pontificii eorumque domos Episcopus visitare potest in casibus tantum iure expressis*». ³⁹ Ad ogni modo, la legislazione universale contiene alcune precisazioni importanti. Va, infatti, richiamato il can. 683, § 1, il quale riconosce il diritto del vescovo di visitare le chiese e oratori cui accedono abitualmente i fedeli, come anche le scuole e le altre opere di religione o di carità spirituale gestite dai religiosi, con il chiarimento che si fa eccezione delle

³⁹ Comparando questo canone con il can. 344 del Codice precedente si nota tra l'altro come in questo punto tutti gli istituti religiosi di diritto pontificio siano stati equiparati a quelli che allora erano considerati esenti. Infatti, il vecchio can. 344 affermava: «§ 1. Ordinariae episcopali visitationi obnoxiae sunt personae, res ac loca pia, quamvis exempta, quae intra dioecesis ambitum continentur, nisi probari possit specialem a visitatione exemptionem fuisse ipsis ab Apostolica Sede concessam. § 2. Religiosos autem exemptos Episcopus visitare potest in casibus tantum in iure expressis».

scuole aperte esclusivamente agli alunni propri dell'istituto.⁴⁰ Ed è anche da notare che il § 2 del medesimo canone stabilisce: «quod si forte abusus deprehenderit, frustra Superiore religioso monito, propria auctoritate ipse per se providere potest».⁴¹

3. 3. *Il sacerdozio dei consacrati nella diocesi*

Il tema del sacerdozio nella vita consacrata pone alcune questioni importanti sul piano giuridico. In questa sede mi limiterò ad offrire alcune considerazioni sempre dall'ottica dei rapporti del vescovo diocesano con la vita consacrata a livello di principi.

Il sacerdozio ministeriale è destinato ad una missione universale di cui partecipano tutti i presbiteri.⁴² Al tempo stesso, i presbiteri sono collaboratori dei vescovi e il loro ministero si esercita concretamente a favore della missione che la Chiesa ha affidato ad un Pastore. I sacerdoti che seguono la vita consacrata vivono questa duplice dimensione del sacerdozio attraverso gli istituti di appartenenza.

Per quanto riguarda il tema che qui interessa, occorre ricordare ancora una volta che il sacerdote consacrato è sempre un fedele appartenente alla Chiesa particolare dove abita. Inoltre, il religioso presbitero, in quanto sacerdote, nell'esercitare il suo ministero in una diocesi, è un collaboratore del vescovo diocesano. Ne segue che il sacerdote consacrato dovrà seguire le norme del diritto particolare diocesano relative ai chierici in generale.⁴³

Se da una parte è da affermare la necessaria disponibilità del presbitero consacrato a collaborare con il vescovo diocesano, dall'altra va ricordato il dovere di rispettare le esigenze proprie del modo concreto di condurre la vita consacrata da parte del sacerdote. Da queste esigenze nascono le norme che regolano i rapporti dei sacerdoti consacrati con il vescovo diocesano, in particolare quelle relative alle facoltà ministeriali e quelle sul conferimento e sulla perdita degli uffici ecclesiastici.

⁴⁰ Riguardo alle scuole cattoliche dirette dai membri di istituti religiosi, il can. 806, § 1 afferma in maniera ancora più netta il diritto di visita del vescovo diocesano.

⁴¹ Il Codice del 1917, can. 512, § 2, 2°, stabiliva che il vescovo dovesse visitare «singulas domos Congregationis clericalis iuris pontificii etiam exemptae, in iis quae pertinent ad ecclesiam, sacrarium, oratorium publicum, sedem ad sacramentum poenitentiae», e il can. 1382 da parte sua affermava: «ordinarii locorum sive ipsi per se sive per alios possunt quoque scholas quaslibet, oratoria, recreatoria, patronatus, etc., in iis quae religiosam et moralem institutionem spectant, visitare; a qua visitatione quorumlibet religiosorum scholae exemptae non sunt, nisi agatur de scholis internis pro professis religionis exemptae».

⁴² Cfr. CONCILIO VATICANO II, decr. *Presbyterorum ordinis*, n. 10.

⁴³ Ciò si nota, ad esempio, nella norma relativa all'abito clericale (cann. 669, § 2 e can. 284), come anche nel combinato disposto dei cann. 672 e 279, § 2.

Per quanto riguarda la disciplina sul conferimento e perdita di uffici, si applicano ai sacerdoti le regole già riferite dei cann. 681 e 682, comuni a tutti i religiosi. Quanto al rilascio delle facoltà ministeriali, concretamente delle facoltà per ricevere confessioni, va segnalato come in questo punto si possano intravedere le diverse esigenze che sono in gioco. È significativo il fatto che la Chiesa abbia voluto concedere ai Superiori maggiori degli istituti religiosi (e delle società di vita apostolica) clericali di diritto pontificio la sacra potestà necessaria per governare i sacerdoti religiosi appartenenti all'istituto, in modo tale che questi Superiori costituiscono l'autorità ecclesiastica competente a rilasciare le lettere dimissorie (can. 1019, § 1) e a dare le facoltà per confessare i loro sudditi e tutti coloro che vivono giorno e notte nelle case di loro competenza, come si deduce dal combinato disposto dei cann. 967, § 3, 968, § 2 e 969, § 2. Tuttavia, per avere la facoltà di ricevere confessioni nel territorio diocesano, tutti i religiosi, a norma del can. 969, § 1, hanno bisogno di ottenerla dall'Ordinario del luogo (che diventa universale in forza del can. 967, § 2), come manifestazione concreta del fatto che la *cura animarum* spetta al vescovo e quindi anche i religiosi sottostanno a questo principio (can. 678, § 1). Nondimeno, i sacerdoti sono legati al loro istituto in ciò che riguarda la loro vita come consacrati, ragion per cui lo stesso canone 969, § 1 stabilisce che i sacerdoti religiosi non usino la facoltà ricevuta dall'Ordinario del luogo se non con la licenza almeno presunta del proprio Superiore. In questo punto c'è in gioco fra l'altro l'esigenza di armonizzare la dovuta disponibilità a collaborare, da una parte, e la salvaguardia del carisma dall'altro.

La disponibilità a ricevere incarichi sacerdotali diocesani del presbitero appartenente ad un istituto di vita consacrata di diritto pontificio passa attraverso i suoi Superiori. In questo punto il sacerdote non è sotto la giurisdizione del vescovo diocesano. Tuttavia, nella misura in cui i sacerdoti consacrati esercitano il loro ministero a favore della diocesi, sotto la potestà del vescovo, collaborano con lui, in modo tale che, come afferma il *Christus Dominus*, 34, «vera quadam ratione ad clerum dioecesis pertinere dicendi sunt». D'altronde, il *Presbyterorum ordinis*, 8, nel parlare del presbiterio costituito dai sacerdoti assegnati al servizio della diocesi sotto il proprio vescovo, fa riferimento ad un certo punto a tutti i presbiteri, sia diocesani che religiosi.⁴⁴ C'è chi in dottrina ha fatto notare che ci sono due concetti o modi di concepire il presbiterio: l'uno sarebbe quello che riflette il suo pieno senso misterico-sacramentale, secondo cui ogni presbitero che esercita il suo ministero nella diocesi agisce come cooperatore del vescovo diocesano e forma, quindi, il presbitero della diocesi; l'altro sarebbe quello giuridico-

⁴⁴ Difende l'appartenenza dei religiosi al presbiterio diocesano A. CATTANEO, *Vita religiosa e Chiesa particolare*, in *La vita consacrata nella Chiesa*, Milano 2006, pp. 274-275.

organizzativo, diverso dal primo ma con esso relazionato, che è il risultato della relazione organizzativa del sacerdote con il vescovo e in questo senso il presbiterio sarebbe costituito soltanto dai sacerdoti dipendenti in tutti i sensi dal vescovo.⁴⁵

È da notare, infine, che, essendo il limite alla disponibilità ministeriale dovuto alla necessità di tutelare le esigenze vocazionali del sacerdote consacrato, esso non va visto come una sottrazione al servizio offerto alla Chiesa particolare, poiché la custodia della fedeltà ai carismi è interesse anche della diocesi, la quale si vede arricchita con questi doni.

⁴⁵ J. HERVADA, *sub* can. 294, in *Comentario Exegético*, cit., vol. II, pp. 408-409.